

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 9 aprile 2024 (2 BvL 2/22), sulla illegittimità costituzionale della legge di un *Land* che sottoponeva a *spoils system* i dirigenti di polizia**

20/05/2024

Il secondo Senato del Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha dichiarato costituzionalmente illegittima, e di conseguenza nulla, una disposizione di legge del *Land* Renania Settentrionale – Vestfalia che inquadrava come “funzionari politici” (*politische Beamte*) i dirigenti di polizia (*Polizeipräsidenten*), consentendo perciò al governo del *Land* di rimuoverli dall’incarico a propria discrezione e con effetti immediati.

Il BVerfG ha ritenuto la disposizione di legge censurata contraria all’art. 33, comma 5, della Legge fondamentale (LF), il quale richiama “i principi tradizionali del rapporto d’impiego dei funzionari pubblici di carriera” (*hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums*) per la regolazione del rapporto del pubblico impiego. Tra questi principi rientra pacificamente anche quello della durata vitalizia del rapporto di impiego (*Lebenszeitprinzip*) che, secondo la giurisprudenza consolidata, può essere limitato solo in presenza di circostanze straordinarie e giustificate dalla particolare natura fiduciaria dell’ufficio ricoperto.

La questione era stata sollevata in via incidentale dal Tribunale amministrativo superiore per il *Land* Renania Settentrionale – Vestfalia. Il giudizio *a quo* aveva ad oggetto la rimozione del dirigente di polizia del distretto di Colonia, avvenuta in seguito ai noti episodi di violenza verificatisi nel Capodanno 2015/2016.

Nella pronuncia, il Tribunale chiarisce in primo luogo che il principio della durata vitalizia del rapporto di impiego serve a garantire l’indipendenza dei funzionari, nell’interesse di un’amministrazione imparziale (*rechtsstaatliche Verwaltung*). Fa eccezione solo la categoria dei “funzionari politici”, in ragione della particolare natura dei compiti loro conferiti, purché la deroga sia giustificata in modo da risultare adeguata e necessaria al perseguimento in concreto di tali compiti. In particolare, i funzionari politici devono godere di una speciale fiducia del vertice politico, in quanto preposti ad attuare l’indirizzo politico da esso promanante trasponendolo in un’azione amministrativa che va al di là di una mera esecuzione della legge vigente (il Tribunale parla a tal proposito di *Transformationsämter*).

Tali peculiari esigenze non sono riscontrabili nel caso dei dirigenti di polizia. I dirigenti di polizia (che nel *Land* sono ben 18) non esercitano infatti mansioni che richiedano un particolare

rapporto di fiducia con il vertice politico, ma anzi la loro attività è connotata da ridotti margini di discrezionalità. Ad esempio, in caso di eventi che comportino pericoli rilevanti per la pubblica sicurezza, i dirigenti di polizia sono tenuti a darne comunicazione al Ministero degli interni del *Land* in modo da consentire una tempestiva valutazione politica circa le misure da prendere; il Ministero dispone di strumenti per influenzare in ogni momento le decisioni dei dirigenti. Inoltre, l'elevato numero di distretti di polizia (47, di cui 29 retti non da dirigenti di polizia, ma da consiglieri eletti) rende inverosimile che si instauri un rapporto di fiducia particolarmente stretto tra ciascun dirigente e il vertice politico del *Land*.

La pronuncia e il relativo comunicato-stampa possono essere letti a questo [link](#).

Edoardo Caterina